



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo "Via Sauro"

Via N. Sauro, 30 tel. 0362.903319

20843 VERANO BRIANZA (MB)

MIIC843009 - Distretto 061 - Codice fiscale 83012990152

e-mail: miic843009@istruzione.it miic843009@pec.istruzione.it

Sito Web: www.scuoleverano.gov.it

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA

degli alunni con nazionalità non italiana

Commissione Intercultura dell'Istituto Comprensivo

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA

degli alunni con nazionalità non italiana

Revisione aprile 2014

(alla luce delle *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri* del febbraio 2014)

La Commissione Intercultura dell'Istituto Comprensivo di Verano B.za, tenuto conto

- delle esigenze emerse a seguito dell'inserimento di alunni non italiani neoarrivati in Italia (NAI) o da tempo presenti nel Paese
- degli accordi stipulati con lo Sportello Interculturale Brianza Nord (con sede presso la scuola primaria di Verano B.za) e con la rete delle scuole che fanno capo all'Istituto Comprensivo via Correggio di Monza
- della normativa concernente l'inserimento degli alunni non italiani nella scuola italiana

STILA il seguente

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA

per disciplinare l'ingresso degli **alunni NAI** (neoarrivati in Italia) nell'Istituto Comprensivo.

Si precisa che

- ❶ anche per l'inserimento di **alunni non italiani non neoarrivati in Italia**, ma con particolari esigenze, possono essere previsti un periodo di osservazione e la predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato temporaneo o annuale (PDP per alunni con Bisogni Educativi Speciali)
- ❷ la particolare situazione degli **alunni non italiani giunti in Italia a seguito di adozioni internazionali** richiede una specifica modalità di affronto e gestione, per cui si rimanda alla normativa vigente e alla nota 6a.bis, nonché agli eventuali altri documenti interni all'istituto Comprensivo approvati in merito.

INDICE

- 0. Premessa
- 1. Finalità
- 2. Commissione Intercultura
- 3. Fasi del Protocollo d'accoglienza
- 4. Criteri per l'assegnazione alla classe
- 5. Valutazione
- 6. Note
- 7. Allegati

0. PREMESSA

Il Protocollo di accoglienza e integrazione degli alunni non italiani è un documento che viene deliberato dal Collegio dei Docenti ed inserito nel POF.

Il documento contiene criteri e indicazioni riguardanti l'iscrizione, l'inserimento e l'accoglienza degli alunni immigrati, definisce gli obblighi e i compiti del Dirigente scolastico e degli insegnanti, indica il ruolo del personale amministrativo e degli eventuali operatori esterni (come facilitatori linguistici, mediatori culturali, volontari, ...).

Traccia le diverse possibili fasi di accoglienza, le attività iniziali di alfabetizzazione e facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana, di approccio alla lingua dello studio, la definizione degli eventuali Piani Didattici Personalizzati.

Il Protocollo può essere considerato punto di partenza comune ai tre ordini di scuola, integrato e rivisto all'occorrenza sulla base delle esigenze e delle risorse della scuola, della recente normativa.

Questo documento fa riferimento

. al DPR 31/08/1999 n. 394, art. 45

. alla CM n. 4 del 15/01/2009 *Iscrizioni all'a.s. 2009/10*

. alla CM n. 24 del 01/03/2006 *Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*

. alla Direttiva ministeriale del 27/12/2012 *Strumenti di intervento per alunni con bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione*

. alle *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione scolastica del bambino adottato* - Regione Lombardia, ASL Monza e Brianza e Ufficio Scolastico per la Lombardia - Monza e Brianza, dell'aprile 2013

. alla Nota del MIUR n. 338 del 04/02/2014 *Deroga all'obbligo scolastico di alunni adottati*

. alla CM n. 4233 del 19/02/2014 *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*.

1. FINALITÀ

Il Protocollo di accoglienza si propone di

- definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto Comprensivo, per l'accoglienza degli alunni non italiani;
- instaurare un rapporto collaborativo con le famiglie degli alunni non italiani;
- favorire e sviluppare un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni all'interno della classe;
- promuovere le competenze linguistiche degli alunni non italiani;
- diminuire l'insuccesso scolastico degli alunni non italiani;
- costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture;
- agevolare la conoscenza e la fruizione delle risorse presenti sul territorio.

2. COMMISSIONE INTERCULTURA

La Commissione Intercultura è composta da:

- Dirigente scolastico
- docenti dei tre ordini di scuola, almeno un referente per ogni ordine
- personale di segreteria (con ruolo amministrativo).

I compiti della Commissione sono

- . il monitoraggio degli alunni non italiani presenti nell'Istituto Comprensivo
- . l'analisi dei problemi e dei bisogni emersi nel corso dell'a.s.
- . la ricerca di materiali didattici ed informativi consultabili dai docenti
- . la presa visione e la divulgazione della normativa esistente
- . la stesura e all'occorrenza la revisione del Protocollo d'accoglienza
- . la stesura e la compilazione di una scheda di rilevazione dati, per facilitare l'inserimento dell'alunno neoarrivato
- . la progettazione sia di attività di alfabetizzazione/recupero e/o consolidamento linguistico sia di iniziative di integrazione culturale e sociale attraverso l'individuazione di risorse interne (insegnanti) e il ricorso ad altre esterne (mediatore culturale, facilitatore linguistico, volontari, associazioni del territorio, ...)
- . il coordinamento con gli insegnanti impegnati nell'alfabetizzazione e nella gestione di specifici progetti d'inclusione attivati con alunni non italiani.

3. FASI DEL PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA

Nel momento in cui pervengano alla scuola richieste di iscrizione all'inizio o nel corso dell'a.s. da parte di famiglie di alunni non italiani, in particolare se **neoarrivati in Italia**, è prevista la seguente procedura d'inserimento.

Si rimanda a quanto già affermato in merito agli alunni non italiani ma non neoarrivati e in particolare agli allievi giunti in Italia a seguito di adozione internazionale.

CHE COSA	CHI	QUANDO
1. ACCOGLIENZA GENITORI Accoglienza dei genitori all'ingresso nella scuola per accompagnarli in segreteria	Collaboratori scolastici (ATA)	Subito
2. CONTATTI FORMALI 2.1 Primo contatto con la famiglia (scambio di informazioni sul funzionamento e l'organizzazione scolastica, raccolta dei dati essenziali sull'alunno per cui si chiede l'inserimento - cfr. ALLEGATO n. 1)	Segreteria	Subito
2.2 Raccolta documenti anagrafici, sanitari, scolastici (livello di scolarità), fiscali		Subito o comunque entro 3 giorni dalla richiesta di inserimento (salvo ritardi dovuti alla famiglia)
2.3 Compilazione e accettazione della domanda d'iscrizione		
3. COMUNICAZIONI Comunicazione di richiesta di nuovo inserimento alla Commissione Intercultura dell'IC	Dirigente scolastico/Segreteria	Al momento del ricevimento della richiesta di nuovo inserimento

4. RACCOLTA DATI Attraverso un colloquio con i genitori (cfr. ALLEGATO n. 2), reperimento informazioni sull'alunno in merito a: . dati biografici . biografia linguistica . biografia scolastica . dati culturali . altro eventuale	Referente della Commissione Intercultura dell'IC	Entro una settimana dal ricevimento della richiesta di nuovo inserimento
5. ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 5.1 Individuazione della classe in cui il nuovo alunno sarà inserito, considerati i CRITERI presenti nell'IC approvati dal Collegio dei docenti	Dirigente e Commissione Intercultura dell'IC	
5.2 Individuazione della sezione in cui il nuovo alunno sarà inserito, considerati i CRITERI presenti nell'IC e gli indici di complessità delle sezioni presenti	Dirigente e Commissione Intercultura dell'IC	Entro una settimana dal ricevimento della richiesta di nuovo inserimento
6. COMUNICAZIONI Informazione dei docenti della classe interessata dell'inserimento del nuovo alunno	Dirigente e/o Referente della Commissione Intercultura dell'IC	
7. PROGETTO INSERIMENTO 7.1 Predisposizione delle fasi in cui si articola l'inserimento graduale del nuovo alunno nella scuola e nella classe, attraverso accordi con il coordinatore e/o i docenti di classe	Referente della Commissione Intercultura dell'IC e docenti di classe	Entro due settimane dal ricevimento della richiesta di nuovo inserimento
7.2 Accordi per eventuale necessità di programmazione di interventi di mediazione culturale/facilitazione linguistica con personale esterno (reperito tramite lo Sportello Interculturale), oppure di percorsi di alfabetizzazione con personale in servizio nella scuola ("pacchetti orari" incentivati con il FIS, o utilizzo di risorse con destinazioni particolare quali compresenze, AIRC, etc.)		
8. CONTATTI CON FAMIGLIA Esplicitazione alla famiglia del progetto steso per l'inserimento del figlio		
9. ACCERTAMENTO CULTURALE E LINGUISTICO Raccolta informazioni e dati specifici sull'alunno attraverso: . osservazione dei comportamenti . analisi delle abilità possedute e delle competenze possedute	Docenti della classe	In base al singolo alunno, ma non oltre un mese dall'inserimento
10. STESURA PDP Nel caso ricorrano i termini previsti dalla normativa, predisposizione di apposito Piano Didattico Personalizzato (format PDP in ALLEGATO n. 3), trattandosi di alunno con Bisogni Educativi Speciali (BES)		

4. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

Secondo le indicazioni del DPR del 31/08/1999 n. 394, art. 45 “i minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che venga deliberata l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto

- a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore, rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
- b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. “

Il Collegio dei docenti ha inoltre approvato i seguenti ulteriori criteri per l'assegnazione degli alunni non italiani alla classe e alla sezione:

ORDINE DI SCUOLA	CRITERI AGGIUNTIVI
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	A. Considerazione per ciascuna classe del numero di alunni iscritti . italiani . non italiani evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni non italiani (< 30%)
	B. Valutazione della complessità dei gruppi classe in relazione alle seguenti condizioni: • presenza di altri alunni non italiani . di differente nazionalità/origine rispetto al neoiscritto . della medesima nazionalità/origine (che potrebbero assumere il ruolo di mediatori/facilitatori/tutor nell'integrazione) del neoiscritto • presenza di alunni con disabilità (DVA) e numero di ore di Sostegno assegnate • presenza di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o in altre situazioni di bisogno educativo speciale (BES), ma che non hanno alcun supporto • presenza di alunni in situazione di difficoltà/disagio/svantaggio senza alcuna certificazione, ma seguiti dai servizi territoriali (quali Servizi sociali comunali, ASL, Polo Tutela Minori, etc.) • presenza di alunni ripetenti • presenza di precedenti nuovi inserimenti nel corso del ciclo scolastico • presenza di particolari dinamiche di gruppo disfunzionali
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	C. Nei limiti del possibile, alternanza del coinvolgimento delle varie sezioni presenti (l'inserimento degli alunni non italiani non dovrà interessare sempre le stesse sezioni)
	D. Considerazione del pregresso curriculum di studi dell'alunno neoiscritto, prevedendo l'eventuale inserimento in classi in cui siano attivabili i seguenti percorsi/ rispettabili i seguenti elementi: • possibilità di attuare progetti per ridurre l'eventuale pesante ritardo scolastico • possibilità di attuare progetti per contrastare il rischio di dispersione scolastica (grazie alla partecipazione a particolari progetti/attività/iniziative d'inclusione) • mantenimento della seconda lingua straniera già studiata

5. VALUTAZIONE

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR n.394/1999, art. 45, DPR n. 122/2009 e “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri” - febbraio 2014).

Nella sua accezione formativa, la valutazione degli alunni non italiani, soprattutto di quelli di recente immigrazione o non italofofoni, pone diversi ordini di questioni, che possono riguardare non solo le modalità di valutazione e certificazione ma, in particolare, la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti.

Come si indica nella CM n. 24/2006, all'interno di **un contesto che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella certificativa**, si prendono in considerazione la situazione di partenza e il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi della programmazione predisposta, la motivazione e l'impegno, le potenzialità di apprendimento dimostrate.

In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare **una previsione di sviluppo dell'alunno**.

Condizione inderogabile per poter procedere ad una valutazione reale, formativa e utile dello studente risulta pertanto essere l'elaborazione di un piano personalizzato (che abbia dei punti di raccordo con la programmazione predisposta per gli alunni della classe d'inserimento).

Il Collegio dei docenti ha inoltre approvato che:

In sede di valutazione, i docenti del Consiglio di Classe/Interclasse, in collaborazione con gli insegnanti coinvolti nelle attività di recupero linguistico, consapevoli che il raggiungimento degli obiettivi minimi può essere verificato anche nell'arco di un biennio, potranno esplicitare sul documento di valutazione e/o sul verbale dello scrutinio le seguenti considerazioni:

PRIMO QUADRIMESTRE	Nell'eventualità in cui lo studente non abbia ancora raggiunto una conoscenza linguistica sufficiente per affrontare l'apprendimento di contenuti anche semplificati (è il caso degli studenti che si inseriscono con una competenza di livello 0 in italiano e/o studenti che si inseriscono in corso d'anno in prossimità delle scadenze per la valutazione) potrà essere scritta la dicitura: <i>La valutazione non viene espressa in quanto lo studente si trova nella prima fase di apprendimento della lingua italiana.</i> Oppure: <i>La valutazione non viene espressa in quanto lo studente si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana e mancano sufficienti elementi di valutazione disciplinare.</i> Oppure: <i>La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento, in quanto lo studente si trova nella fase iniziale di conoscenza della lingua italiana .</i>
SECONDO QUADRIMESTRE	La valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e dunque deve essere esplicitata e espressa in decimi avendo come riferimento il PDP. La dicitura che può essere verbalizzata in caso di passaggio alla classe successiva è la seguente: <i>La valutazione espressa fa riferimento al PDP (Piano Didattico Personalizzato). Il Consiglio di classe/Interclasse decide di ammettere lo studente alla classe successiva al fine di permettere la prosecuzione del processo formativo all'interno dello stesso gruppo classe anche se in alcune discipline non sono stati raggiunti gli obiettivi minimi disciplinari. Considerata la globalità del percorso formativo personalizzato, il raggiungimento dei suddetti obiettivi minimi costituirà un vincolo imprescindibile per la promozione nel prossimo anno scolastico.</i>

Per meglio comprendere le indicazioni legislative e la sensibilità necessaria per attuare un funzionale e attento inserimento, nonché una successiva accoglienza e integrazione degli alunni non italiani, in particolare di coloro che sono neoarrivati in Italia, si precisano le seguenti note:

a. ISCRIZIONE E INSERIMENTO

L'iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso d'accoglienza dell'alunno non italiano e della sua famiglia.

→ Il D.P.R n° 394 del 31 agosto 1999, art.45, recita:

1. “ I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.”

3. “ I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono **iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa tenendo conto**

- dell'ordinamento degli studi nel Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno
- del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno. ”

→ Le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” del febbraio 2006 dicono che:

“ ... le iscrizioni possono essere richieste in qualsiasi momento dell’anno scolastico. Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità, vengono iscritti con riserva in attesa di regolarizzazione. L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. È necessaria, sin dall’iscrizione, una chiara ricognizione del pregresso scolastico dell’alunno per interventi specifici e la stretta collaborazione della famiglia per la definizione del suo percorso formativo ...”

→ La “CM n. 4/2009 afferma che:

“... In via ordinaria gli alunni con cittadinanza non italiana soggetti all’obbligo di istruzione **sono iscritti d’ufficio alla classe corrispondente all’età anagrafica. I collegi dei docenti possono definire, comunque, le modalità generali dell’assegnazione dell’alunno straniero alla classe inferiore o superiore a quella corrispondente all’età**, tenendo conto, come espressamente previsto dall’art. 45, comma 2 del DPR n. 394/1999 dei criteri di seguito riportati ...”

→ Le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” del febbraio 2014 dicono che:

2.1 “... Per i minori con cittadinanza non italiana, in base a quanto previsto dall’art. 45 del DPR n. 349/1999, le procedure di iscrizione possono intervenire in corso d’anno, al momento in cui l’alunno arriva in Italia. Per gli studenti già inseriti nel sistema scolastico italiano, invece, che devono frequentare le prime classi della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, le iscrizioni vengono effettuate nei tempi previsti dalle circolari ministeriali, solitamente nei mesi di gennaio e febbraio per la frequenza dell’anno scolastico successivo.

In entrambi i casi, all'atto dell'iscrizione, i genitori comunicano alla segreteria scolastica le informazioni essenziali relative all'alunno (codice fiscale, se ne è in possesso, nome e cognome, data di nascita, residenza). Il modulo di iscrizione, che ora è on line, viene poi modificato e integrato dalle singole scuole, in modo che ciascuna famiglia possa esprimere le proprie scelte ...”

“ ... Se la famiglia del minore straniero è in posizione di irregolarità e, quindi, lo studente non possiede il codice fiscale, la domanda va comunque compilata a cura della Scuola, che procede con le stesse modalità che vengono utilizzate per l'inserimento degli alunni nell'anagrafe degli studenti. In questo caso, però, l'iscrizione scolastica, che corrisponde a un diritto di ogni minore, non costituisce requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano né per il minore né per i suoi genitori.

Qualora invece l'iscrizione dell'alunno straniero avvenga ad anno scolastico già iniziato, l'istituzione scolastica provvede alla individuazione della classe e dell'anno di corso da frequentare, sulla base degli studi compiuti nel Paese d'origine.

Anche in questo caso, lo stato di irregolarità della famiglia dell'alunno non pregiudica l'iscrizione scolastica, essendo prioritario il diritto del minore all'istruzione.

Gli alunni stranieri vengono iscritti, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi, sulla base di specifici criteri, l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto, tra l'altro, delle competenze, delle abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana dell'alunno. In quest'ultimo caso è prevista al più l'assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica. ...”

2.3 “... la circolare ministeriale n. 2/2010 ha previsto di fissare dei limiti massimi di presenza di studenti stranieri nelle singole classi, soprattutto se con ridotta conoscenza della lingua italiana. Essa prevede che il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non possa superare, di norma, il 30% del totale degli iscritti, al fine di realizzare una equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti dello stesso territorio.”

a.bis. ISCRIZIONE E INSERIMENTO ALUNNI ADOTTATI

Si sottolinea la particolare attenzione da riservare agli alunni con cittadinanza italiana o con doppia cittadinanza arrivati in Italia a seguito di **adozioni internazionali**, per il cui inserimento si rimanda alla recente normativa specifica di riferimento (*Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione scolastica del bambino adottato* - Regione Lombardia ASL Monza e Brianza e Ufficio Scolastico per la Lombardia - Monza e Brianza, dell'aprile 2013; Nota MIUR del 05/02/14 *Deroga all'obbligo scolastico di alunni adottati*) e ai documenti approvati all'interno dell'Istituto Comprensivo.

In particolare in merito a tali alunni si precisa

→ La “NOTA MIUR 04/02/2014, PROT. N. 338” dice che per :

“... casi eccezionali e debitamente documentati, e sempre in accordo con la famiglia, il Collegio dei Docenti potrà assumere la decisione di **posticipare l'iscrizione alla scuola primaria**, consentendo pertanto al minore che ha già compiuto i sei anni di età la permanenza per un altro anno nella scuola dell'infanzia.”

→ Nelle “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione scolastica del bambino adottato - Regione Lombardia, ASL Monza e Brianza e Ufficio Scolastico per la Lombardia - Monza e Brianza, dell'aprile 2013” si afferma che :

“esiste una specificità nell'esperienza adottiva, ovvero una “normalità differente” ...”

“ ... L'inserimento scolastico del bambino adottato, in particolare se di altra nazionalità, può **presentare aspetti critici e forzature se attuato in modo precoce e/o utilizzando il solo criterio dell'età anagrafica**. Pertanto la conseguente scelta della classe in cui inserirlo va pensata e valutata nel rispetto della normativa vigente ma anche nel rispetto delle esigenze di crescita e di accompagnamento del bambino adottato.”

Il Consiglio di classe/Interclasse che accoglie il bambino non italiano adottato deve quindi manifestare un'ulteriore attenzione nel contatto iniziale con la famiglia, nel considerare la pregressa storia personale oltre che scolastica, nel definire le modalità d'inserimento e accoglienza, nell'individuare la sensibilità e la flessibilità come criteri orientativi nella progettazione del successivo percorso scolastico, nel ricorrere a frequenti scambi sinergici con la famiglia e i servizi territoriali, così da favorire l'indispensabile monitoraggio.

b. ACCOGLIENZA

La scuola impiega indicativamente due settimane di tempo per prendere decisioni ponderate in merito all'iscrizione e all'inserimento, per predisporre eventuali interventi di mediazione e facilitazione dell'apprendimento della lingua italiana e per preparare la classe prescelta/gli strumenti e i percorsi più adeguati ad accogliere il nuovo arrivato.

In particolare si sottolinea il carattere di significatività legato

- al colloquio dei docenti con i genitori e gli allievi;
- alla somministrazione di test
 - . per verificare le conoscenze in ingresso dell'alunno (per esempio sulle abilità trasversali come lo schema corporeo, la lateralizzazione, la motricità fine, l'orientamento nello spazio e nel tempo, le sequenze, la discriminazione visiva e uditiva, l'attenzione, il ritmo, la classificazione, il calcolo, le relazioni di causa/effetto, le relazioni di tempo e per i più grandi anche prove logiche e matematiche - graduate per livelli - e di conoscenza di una lingua straniera)
 - . per accertare eventuali conoscenze pregresse nel caso in cui la padronanza della lingua italiana lo permetta.

c. PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA

Come previsto dalla CM n. 24/2006, "Per un pieno inserimento è necessario che l'alunno trascorra tutto il tempo scuola nel gruppo classe, fatta eccezione per progetti didattici specifici, ad esempio di apprendimento della lingua italiana, previsti dal piano di studio individualizzato. L'immersione in un contesto di seconda lingua parlata da adulti e compagni facilita l'apprendimento del linguaggio funzionale."

Pertanto la programmazione educativa e didattica prende il via con la fase di inserimento nella classe.

Il Consiglio di classe/Interclasse quindi:

- . esamina la modulistica contenente le informazioni raccolte nella fase di accoglienza
- . conosce l'alunno (prendendo in esame anche le eventuali relazioni dei docenti che hanno eseguito preliminari colloqui con famiglia/alunno ed quella del docente/operatore alfabetizzatore, se ha già svolto il corso/percorso)
- . nel caso individua un docente tutor e/o uno o due alunni tutor che affianchino lo studente non italiano aiutandolo nell'organizzazione scolastica (attività, orari, materiali, compiti, ...)
- . predispose un Piano Didattico Personalizzato tenendo conto della frequenza obbligatoria delle attività/corso di Italiano L2, curandone la documentazione
- . individua degli obiettivi minimi sia relativi alle competenze sociali che alle competenze cognitive trasversali
- . individuare degli obiettivi minimi con riferimento ai nuclei fondanti delle discipline (tali obiettivi dovranno poi
 - essere adattati alla realtà dei singoli studenti
 - valutati nel loro raggiungimento)
- . individua i criteri di valutazione tenendo conto della normativa e delle indicazioni di ordine generale stabilite dal Collegio dei docenti.

d. INTERVENTI PERSONALIZZATI

Come indicato già nel DPR n. 394/1999 e confermato dalle “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del 2014”, è prioritario definire (con specifiche strategie e percorsi personalizzati e in relazione al livello di competenza dei singoli alunni non italiani) **il possibile e necessario adattamento dei programmi di insegnamento**, così da garantire agli studenti una valutazione che consideri la loro storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite.

Allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola, oppure intese con l'Ente Locale o specifici servizi territoriali, o richiedendo la disponibilità di volontari. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzato altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana, sulla base di specifici progetti.

A seconda delle esigenze manifestate dagli alunni e delle risorse disponibili, possono dunque essere predisposti

- . Piani Didattici Personalizzati (PDP per gli alunni con BES, come indicato dalla direttiva ministeriale del 27/12/2012) anche di natura transitoria
- . percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua dello studio, organizzati da docenti interni alla scuola e/o con operatori esterni (facilitatori linguistici reperiti tramite lo Sportello Interculturale Brianza Nord)
- . laboratori di consolidamento e potenziamento della lingua dello studio e di preparazione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione (con facilitatori linguistici reperiti attraverso lo Sportello Interculturale Brianza Nord).

Sulla base di tali percorsi specifici programmati l'alunno verrà valutato.

e. VALUTAZIONE

In un contesto che privilegia la valutazione formativa, gli indicatori essenziali di valutazione da tenere presente sono:

- . il percorso scolastico pregresso
- . gli obiettivi minimi rispetto alla valutazione di partenza
- . i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano come L2
- . i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati con riferimento al PDP
- . la motivazione
- . la partecipazione
- . l'impegno
- . la progressione e le potenzialità d'apprendimento.

f. ESAMI

Le “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri” del febbraio 2014 dicono che:

4.1 “... La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per quelli con bisogni educativi speciali certificati o, comunque, forniti di un piano didattico personalizzato.”

“... Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l'utilizzazione della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate.”

7. ALLEGATI

Si allegano al presente Protocollo alcuni materiali utili per l'inserimento, l'accoglienza e la progettazione degli interventi per gli alunni non italiani neoarrivati:

- 1. Traccia primo colloquio con la famiglia** (compilazione a cura della segreteria al momento del primo contatto tra la famiglia e la scuola)
- 2. Traccia secondo colloquio con la famiglia** (compilazione a cura di un docente referente della Commissione Intercultura dell'Istituto Comprensivo o, nella scuola dell'Infanzia, dell'insegnante di sezione durante il primo colloquio con la famiglia di settembre)
- 3. Format per la predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato.**